



**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**  
**Piazza Libertà n. 1**  
**Cap 20006**

---

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE**

*Approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 27.11.2024*

*Modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 30.04.2025:*

## **INDICE**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO	2
ART. 3 SOGGETTI PASSIVI – RESPONSABILI DEL PAGAMENTO	2
ART. 4 ESENZIONI	3
ART. 5 MISURA DELL'IMPOSTA	4
ART. 6 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	4
ART. 7 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA E DICHIARAZIONE	4
ART. 8 INTERVENTI DA FINANZIARE	5
ART. 9 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	5
ART. 10 SANZIONI	6
ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA	6
ART. 12 RIMBORSI	6
ART. 13 CONTENZIOSO	7
ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA	7
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	7
ART. 16 ENTRATA IN VIGORE	7

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 ed all'art. 4 comma 5<sup>ter</sup> del D. Lgs. 50/2017, così come modificati dall'art. 180 del D.L. 34/2020.

## **ART. 2 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 e dall'art. 46 comma 1<sup>sexies</sup> del D.L. 69/2013.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, come individuate e definite dalla L.R. 27/2015, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 comma 5<sup>ter</sup> del D.L. 50/2017 ubicate nel territorio del Comune di Pregnana Milanese.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Se la consecutività si interrompe si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.
4. Nel caso in cui lo stesso soggetto soggiorni all'interno della medesima struttura per almeno 10 notti anche non consecutive nel corso dello stesso mese, l'imposta è corrisposta per 5 pernottamenti mensili.

## **ART. 3 SOGGETTI PASSIVI – RESPONSABILI DEL PAGAMENTO**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Pregnana Milanese che alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo regolati dal D.L. 50/2017, sia esso un intermediario immobiliare, ovvero un soggetto che amministra portali telematici, anche ove il gestore non abbia la propria sede né risulti stabilito nel territorio italiano.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.
4. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 provvedono al relativo incasso con rilascio di quietanza ed al successivo versamento al Comune di Pregnana Milanese o al soggetto incaricato della riscossione.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad euro 1,00.
6. Dall'entrata in vigore del D.L. 34/2020 sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. 50/2017 di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

7. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Pregnana Milanese, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione del soggiorno e/o di check-in/check-out nella struttura ricettiva. In tal caso a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.

#### **ART. 4 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori;
- b) gli studenti (fino al ventiseiesimo anno di età);
- c) il personale appartenente alle Forze o Corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del Rhodense e della Città Metropolitana di Milano, in ragione di due accompagnatori per paziente;
- e) i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie del Rhodense e della Città Metropolitana di Milano e relativo accompagnatore (max due per soggetto);
- f) i soggetti con invalidità pari o superiore al 75%;
- g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- h) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati ai quali è riconosciuto lo status di "profugo", rientranti o non in piani straordinari nazionali di accoglienza;
- i) il gestore della struttura ricettiva, i suoi familiari, dipendenti e gli altri collaboratori che alloggiano nelle strutture ricettive.

2. L'applicazione dell'esenzione é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c), d), e), f), i), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. 445/2000;
- per l'ipotesi di cui alle precedenti lett. g), h) idonea certificazione/documentazione;
- per le ipotesi di cui alla precedente lett. a) non è necessario presentare alcuna documentazione.

5. Per il solo anno 2025 sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i pernottamenti prenotati o contrattualizzati prima del 30/04/2025 compreso.

## **ART. 5 MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e proporzionata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.

## **ART. 6 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

1. Il Comune predispone il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno mettendolo a disposizione delle strutture ricettive del territorio attraverso il proprio sito istituzionale.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pregnana Milanese sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

## **ART. 7 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA E DICHIARAZIONE**

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1 corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento della ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Pregnana Milanese delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, con le seguenti modalità:
  - a) tramite PAGOPA;
  - b) tramite altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa (quali apposito portale dei pagamenti, etc.).
3. Nel caso in cui il versamento di cui al precedente comma non fosse superiore ad euro 20,00 è possibile cumulare detta somma ai versamenti delle mensilità successive fino al raggiungimento di tale soglia. Entro il 15 gennaio dovrà comunque essere versata l'imposta dovuta per l'anno precedente indipendentemente dall'importo dovuto.
4. In aggiunta alla dichiarazione di cui al successivo comma 8 e fino alla verifica della completa funzionalità del flusso di interscambio dei dati ad essa collegata, i gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Pregnana

Milanesi una dichiarazione annuale con il dettaglio su base mensile del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

5. Le dichiarazioni di cui all'art. 5 comma 2 devono essere conservate dai gestori delle strutture ricettive, messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale in caso di richiesta e conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione.

6. La dichiarazione annuale, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.

7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

8. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4 comma 1ter del D. Lgs. 23/2011 e all'art. 4 comma 5ter del D.L. 50/2017, così come integrati dall'art. 180 della L. 77/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal suddetto art. 180.

#### **ART. 8 INTERVENTI DA FINANZIARE**

1. L'impegno dell'Amministrazione Comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 e dall'art. 46 comma 1sexies del D.L. 69/2013:

- a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
- b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

#### **ART. 9 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 161 e 162 della L. 296/2006.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune o il soggetto incaricato della riscossione possono:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

- c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta;
- d) avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

#### **ART. 10 SANZIONI**

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai D. Lgs. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 come riformati dal D. Lgs. n. 173 del 05/11/2024, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997 come riformato dall'art. 38 del D. Lgs. 173/2024. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del D. Lgs. 472/1997, come riformato dal D. Lgs. 173/2024.
3. Per le seguenti violazioni del presente regolamento:
  - a) omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 7, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
  - b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 6, da parte dei gestori delle strutture ricettive; si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000. Al procedimento di contestazione ed irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981.

#### **ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **ART. 12 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla liquidazione degli importi si applicano le disposizioni dell'art. 1 commi 164 e 165 della L. 296/2006.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Pregnana Milanese almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento

oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad euro 30,00.

#### **ART. 13 CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 546/92.

#### **ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA**

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con deliberazione di Giunta Comunale.

2. Detto Responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

#### **ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/97 il presente Regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dall'art. 7 del presente Regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di legge in materia.

#### **ART. 16 ENTRATA IN VIGORE**

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 15<sup>quater</sup> del D.L. 201/2011 il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del medesimo sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.